



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", e dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere, per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile per il progetto "Master Plan 2022" dell'aeroporto di Bari-Palese, con nota n. 56159/IPP del 4 maggio 2012, acquisita al prot. n. DVA-2012-10855 del 8 maggio 2012;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 4 maggio 2012 sui quotidiani "La Stampa" e "La Gazzetta del Mezzogiorno";

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni e i chiarimenti trasmessi da ENAC e da Aeroporti di Puglia, per conto di ENAC, nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del parere pervenuto ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riportato a pag. 3 del Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1589 del 1 agosto 2014, considerato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO che il progetto presentato è riferibile alla tipologia di cui al punto 10) dell'allegato II alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., che gli interventi previsti dal Master Plan 2022, suddivisi in tre fasi temporali (2010-2012, 2013-2017, 2018-2022), coinvolgono essenzialmente il sedime aeroportuale, e consistono in:

1. riordino dell'area dell'aeroporto civile, attraverso un complesso di interventi di riconversione dei fabbricati esistenti a nuove destinazioni d'uso;
2. riconversione della ex area militare, a seguito del suo parziale trasferimento da demanio militare a demanio civile;
3. realizzazione della nuova Area Merci;
4. ampliamento della aerostazione passeggeri;
5. interventi edilizi di potenziamento della dotazione di strutture di supporto;

CONSIDERATO che, relativamente al sistema delle aree protette della rete Natura 2000, il SIC Posidonieto San Vito - Barletta (IT9120009), situato nel settore marino costiero antistante il capoluogo pugliese, si trova ad una distanza di circa 4 Km dal sedime aeroportuale;

CONSIDERATO che il Proponente ha provveduto a redigere la prima fase della Valutazione di Incidenza Ambientale – *fase I Screening*, da cui emerge che lo studio di incidenza non debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che nessuno dei siti Rete Natura 2000 risulta interferito e/o impattato dalle opere previste nel progetto in analisi;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 1409 del 20 dicembre 2013, assunto al prot. DVA-2014-4461 del 20 febbraio 2014, costituito da n. 90 pagine;

VISTA la richiesta di ENAC, prot. n. 33598 del 1 aprile 2014 di revisione del citato parere della Commissione Tecnica VIA/VAS, ed in particolare della prescrizione n. 5 laddove si limitava il “...numero annuale di sorvoli in decollo/atterraggio sulla testata 25”;

ACQUISITO il parere integrativo n. 1589 del 1 agosto 2014, assunto al protocollo DVA-2014-28113 del 3 settembre 2014, costituito da n. 9 pagine, con cui la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS esprime parere favorevole circa la richiesta avanzata da ENAC di revisione del parere n. 1409 del 20 dicembre 2013;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 4844 del 21 febbraio 2014, assunto al prot. DVA-2014-4734 del 24 febbraio 2014 e costituito da n. 8 pagine;

ACQUISITO il parere positivo della Regione Puglia, espresso con D.G.R. n. 556 del 2 aprile 2014, assunto al prot. DVA-2014-12702 del 5 maggio 2014, e costituito da n. 11 pagine;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante, i seguenti pareri:

1. parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1409 del 20 dicembre 2013, prot. DVA-2014-4461 del 20 febbraio 2014;
2. parere integrativo della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1589 del 1 agosto 2014, prot. DVA-2014-28113 del 3 settembre 2014
3. parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 4844 del 21 febbraio 2014, prot. DVA-2014-4734 del 24 febbraio 2014;
4. parere della Regione Puglia, espresso con D.G.R. n. 556 del 2 aprile 2014, prot. DVA-2014-12702 del 5 maggio 2014;



CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., sulla base di quanto indicato dal proponente si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA.

Sulla base di tale ricognizione è stato acquisito il parere di cui a pag. 3 del Parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 1589 del 1 agosto 2014, che è stato considerato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo.

Eventuali ulteriori autorizzazioni relative al livello progettuale oggetto della presente valutazione, dovranno essere acquisite prima della conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente provvedimento, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto "*Master Plan 2022*" dell'Aeroporto di Bari-Palese presentato da ENAC, subordinata al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui all'art. 1

Art. 1 (Quadro Prescrittivo)

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS:

1. Considerato che l'Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche opportunamente trattate rilasciata dalla Provincia di Bari è in scadenza con il marzo 2014, dovrà essere documentato con una Progettazione dello Stato di fatto con Elaborati Grafici di dettaglio e una Relazione Tecnico-Illustrativa,



l'impianto di trattamento delle acque in modo di avere conferma del corretto smaltimento di reflui potenzialmente inquinanti conseguenti il traffico aereo e degli aeromobili a terra come prevede il D.Lgs. 152/2006 oltre alle norme UNI EN-858 e UNI EN-1825, in modo da escludere tassativamente ogni possibilità di inquinamento delle falde sotterranee. La Documentazione di Progetto richiesta dovrà inoltre dimostrare che lo strato di 25 m calcarenitico e carbonitico svolga effettivamente una funzione operativa e inoltre dovrà avere l'approvazione per competenza della Provincia di Bari - Servizio Ambiente.


2. Dovrà essere concordato un monitoraggio acustico che definisca la Caratterizzazione Acustica dell'intorno aeroportuale come previsto dagli artt. 4-5-6 del DM 31/10/1997 basandosi sul traffico attuale. Dovrà essere condotto un monitoraggio anche sui principali eventuali recettori sensibili ed anche sugli edifici residenziali nella parte urbana sotto la proiezione delle rotte dei decolli e degli atterraggi, con gli opportuni microfoni posizionati all'esterno e all'interno dei fabbricati, il tutto come previsto dal DM 31/10/1997 e dal DM 30/05/1999. Il monitoraggio dovrà essere attuato secondo i criteri e la strumentazione prevista dalla norma, rilevando oltre che gli LVAj anche il SEL (Sound Exposure Level o Single Event Level) cioè il rumore istantaneo provocato dal sorvolo della sorgente mobile come l'aereo. L'intera campagna di rilevamento acustico dovrà essere condotta, coordinata e definita nelle operazioni di misura controlli ed efficienza dei sistemi di rilevamento da ARPA della Regione Puglia.
3. Qualora i livelli di inquinamento acustico rilevati sugli edifici, si rivelassero superiori a quelli massimi previsti dalla normativa e/o comunque a livelli di intollerabilità, si dovrà prevedere l'installazione di infissi antirumore ad alte prestazioni fonoisolanti e comunque tali da garantire il rispetto dei valori dell'indice di isolamento acustico standardizzato di facciata di cui al DM 05/12/1997. Detti interventi dovranno garantire il mantenimento degli standard qualitativi degli ambienti interni, dal punto di vista termico-igrometrico e del confort ambientale attraverso idonei sistemi di ventilazione e/o condizionamento. In accordo con il Comune di Bari e con la Regione Puglia dovrà essere valutato l'impatto acustico di tutte le attività a servizio dell'aeroporto all'esterno dell'intorno aeroportuale per verificare, ai sensi del DPCM 14/11/1997 art. 3, comma 2, il rispetto dei limiti di immissione.
4. Dovrà essere predisposta anche una Mappatura Acustica in riferimento al D.Lgs. 194/2005 di attuazione alla Direttiva 2002/49/CE ed elaborati piani di azione in esterno all'intorno aeroportuale per quella fascia di territorio (Palese - Campi Sportivi) dove la concorsualità del rumore aeroportuale, compresa la viabilità di accesso allo scalo, determina il superamento dei limiti previsti dai Piani e/o nuove precisazioni comunali sulla Classificazione Acustica.



5. I sorvoli in decollo/atterraggio sulla Testata 25 dovranno essere limitati a particolari condizioni meteo e al mantenimento dei livelli di sicurezza, attestati ed approvati preventivamente dalla Commissione Aeroportuale e in accordo con ARPA Puglia.

Per le rotte del traffico in decollo sulla testata 25 dovranno essere adottate le procedure antirumore di salita iniziale (ICP) al fine di contenere il sorvolo del centro abitato, sempre compatibilmente con la sicurezza del volo. Il sistema di monitoraggio del rumore (identificazione dalle tracce radar dei vari tipi di aeromobili con rilevamento del SEL-Sound Exposure Level - SEL sulla verticale delle rotte) dovrà consentire le verifiche per il calcolo dell'LVA ed esternamente alla Zona "A" di pertinenza aeroportuale, verificare la concorsualità ai limiti delle emissioni acustiche LEQ diurno/notturno, affinché le condizioni sopra poste vengano rispettate.

6. Dovrà essere condotto un monitoraggio sulla qualità dell'aria aggiornato sulle emissioni in atmosfera delle varie sorgenti emmissive interessanti lo scalo aeroportuale. La campagna di rilevamento atmosferico dovrà essere condotta, coordinata e definita con ARPA della Regione Puglia sia nell'intorno aeroportuale che sulla proiezione a terra dei LTO rilevando le concentrazioni di tutti i principali inquinanti compreso l'Ozono. Dovranno inoltre essere individuate in un numero adeguato le postazioni per il rilevamento le quali rimarranno dei "Siti fissi" in modo da garantire un monitoraggio costante e continuo attraverso appositi analizzatori dei dati rilevati e perciò confrontabili con le norme fissate nel D.Lgs. 155 del 13/08/2010.
7. Dovrà essere efficacemente reso operativo il sistema di decollo atterraggio strumentale ILS recentemente installato con la necessaria valutazione tecnica di ENAV e la necessaria condivisione della competente Commissione Aeroportuale (art. 5 DM 31/10/1997)
8. Dovrà essere rilasciata dall'Ente Parco Naturale Regionale "Lama Balice", un Parere Paesaggistico di compatibilità/sostenibilità ambientale con gli approfondimenti tematici richiesti nella nota del Comitato Tecnico di Gestione del Parco Naturale Regionale LAMA BALICE del 03/06/2014.
9. In virtù di una assodata presenza di eventuali ulivi monumentali nel contesto territoriale aeroportuale, nella prevista nuova area merci, dovrà essere definita una Documentazione Progettuale nella quale sia dettagliatamente riportato il censimento di tutti gli ulivi presenti nell'area con le loro caratteristiche morfologiche, dimensionali, produttive e/o di valore storico-antropologico, prevedendo l'eventuale ipotesi di reimpianto di quelli che risulteranno "ulivi secolari e/o monumentali", il tutto con il coordinamento dell'Autorità della Regione Puglia competente nella tutela e attuazione di quanto previsto nella LR n.14 del 04/06/2007.



Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

1. Tutti i lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali dei cantieri, delle opere connesse e dei siti di reperimento/conferimento degli inerti) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico della Società ENAC) e realizzati, ove si rendesse necessario lo scavo a mano per la presenza di reperti, da ditte in possesso di attestazioni SOA per la categoria OS 25. Quanto sopra al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e che possono determinare l'avvio, a carico della Società ENAC di ulteriori indagini archeologiche. Il suddetto personale specializzato archeologico e le ditte specializzate incaricate dovranno operare secondo le direttive, della competente Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con la quale pertanto manterranno costanti contatti. La Società ENAC dovrà comunicare alla competente Soprintendenza per i beni archeologici, preliminarmente all'avvio dei lavori e tempestivamente, il nominativo dell'università o Ditta archeologica incaricata della suddetta assistenza.
2. In corrispondenza delle aree a rischio alto, ove sono previste le seguenti opere (vedi elaborato 03 - Carta del Rischio archeologico relativo):
 - Parcheggi lunga sosta e strutture complementari a servizio dell'aeroporto (b)
 - Fascia di filtro verde (f)
 - Sistema di gestione delle acque meteorichedovranno essere previsti saggi di scavo e, a seguire in caso di esito positivo, scavi in estensione per l'individuazione e la documentazione di eventuali strutture/stratigrafie/depositi archeologici, sulla base di un progetto da redigere di concerto con la Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia. Le indagini dovranno essere effettuate da imprese con i requisiti descritti al punto B1.
3. Nelle zone individuata nella Carta del rischio archeologico come aree a rischio medio, si prescrive l'assistenza archeologica continuativa come indicato al punto B1. Nel caso di rinvenimenti archeologici si dovranno prevedere indagini di scavo archeologico, secondo le modalità indicate al punto B2.
4. Si prescrive ai sensi dell'art. 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza per i beni archeologici competente, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.



5. Nel caso di ritrovamenti d'interesse archeologico potranno essere prescritte delle variazioni progettuali in corso d'opera a tutela delle emergenze affiorate.
6. Con gli interventi di riordino dell'ex area militare dovrà essere verificata la possibilità di modificare la viabilità perimetrale prevista nonché la pista di volo, in modo da eliminare o almeno ridurre l'interferenza con l'area della Lama Balice vincolata con D.M. 01/08/85.
7. Dopo aver acquisito le nuove aree di intervento e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere predisposta una specifica documentazione cartografica relativa al censimento degli ulivi presenti nelle aree di progetto, con individuazione degli esemplari tutelati ai sensi della L.R. 14/2007 e s.m.i. interferiti dagli interventi previsti. Gli ulivi monumentali individuati dovranno essere reimpiantati nelle aree a verde previste dal master plan e, qualora non sufficienti, nelle aree esterne al sedime aeroportuale disponibili, sulla base di uno specifico progetto. I suddetti elaborati grafici, comprensivi quindi di quelli di individuazione aree e dei relativi lotti di ulivi reimpiantati, saranno consegnati alla Soprintendenza per i beni architettonici e alla Soprintendenza per i beni archeologici competenti, nonché a questa Direzione Generale per la relativa verifica di ottemperanza.
8. I nuovi fabbricati da realizzarsi, in particolare nell'area merci, dovranno rispettare oltre che i criteri di economicità e funzionalità anche quelli relativi alla qualità architettonica superando la schematicità che di solito caratterizza costruzioni simili (hangar, magazzini e depositi, ecc.), frequentemente assimilate a capannoni industriali. Pertanto, i progetti definitivi di detti edifici, anche se realizzati con strutture prefabbricate, dovranno essere corredati di adeguate indicazioni sui dettagli progettuali circa le forme e dimensioni, materiali e colori e dovranno essere sottoposti alla valutazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici competente nonché a questa Direzione Generale ai fini dell'ottemperanza.
9. Fatte salve le esigenze di sicurezza del volo, la vegetazione presente al di fuori dell'area terminal merci e del sedime aeroportuale, in adiacenza alla strada perimetrale Stazione Aeroporto di Palese, contrariamente a quanto rappresentato nella fotosimulazione di cui all'*Allegato 2 Fotosimulazioni* della Relazione Paesaggistica, dovrà essere mantenuta ed eventualmente incrementata al fine di mitigare l'impatto dei nuovi edifici.
10. Tutte le opere di mitigazione vegetale e di reimpianto degli ulivi espianati dalle aree di progetto e di cantiere dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con



successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri previsti per ciascuna fase di intervento, al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.

11. In corso d'opera le Soprintendenze competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.
12. La Società ENAC avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.
13. La Società ENAC, entro sei mesi dal completamento dei singoli lotti funzionali in valutazione con la presente procedura, consegnerà alle Soprintendenze di settore territorialmente competenti e alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea una relazione, adeguatamente illustrata da fotografie ed elaborati grafici, con la quale si darà conto del recepimento di tutte le prescrizioni dal n. B1 al n. B12.

Art. 2 (Verifiche di Ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito;

Sez. A)

Prescrizione: A) 1

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: Provincia di Bari

Prescrizioni: A) 2, 6

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente Coinvolto: ARPA Puglia



Prescrizione: A) 3

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti Coinvolti: Comune di Bari, Regione Puglia

Prescrizioni: A) 4, 5, 7

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A) 8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione: A) 9

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Regione Puglia

Sez. B)

Prescrizioni: B) 1, 12

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizioni: B) 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11


Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – Fase di cantiere

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizioni: B) 7, 8

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo



Prescrizione: B) 13

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM

Ente Vigilante: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Gli esiti saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato a ENAC, a Aeroporti di Puglia s.p.a., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ARPA Puglia, alla Provincia di Bari, al Comune di Bari, e alla Regione Puglia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta di proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, al parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

